

postaprotezione condominio

Contratto di assicurazione multirischi

Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario e le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

postaprotezione condominio

Il Gruppo Assicurativo Poste Vita è lieto di invitarvi a casa vostra.

(Non è necessario confermare.)

**VI ASPETTIAMO ONLINE NELLA NUOVA AREA RISERVATA INTERAMENTE DEDICATA A VOI,
UNO SPAZIO DOVE UTILIZZARE NUMEROSI STRUMENTI INNOVATIVI.**

Nella nuova area riservata potete:



Verificare la vostra posizione assicurativa.



Modificare l'anagrafica e i dati di attivazione.



Controllare lo stato delle pratiche,
ricevere aggiornamenti sull'evoluzione del piano,
misurare il premio versato e il capitale maturato.



Accedere all'archivio della corrispondenza.



Trovare le news più interessanti per il vostro profilo.

Ottenere l'accesso all'**Area Clienti** e agli strumenti dedicati è semplice:
basta registrarsi su **www.postevita.it** o **www.poste-assicura.it**.

Con una semplice connessione a internet, potrete accedere
alla vostra posizione assicurativa **24 ore su 24, 7 giorni su 7**.

VENITE A SCOPRIRE LA VOSTRA AREA RISERVATA: È SEMPLICE, VELOCE E CONVIENE.

Per ogni ulteriore informazione potete contattare il Numero Verde
800.13.18.11

Indice

Nota Informativa comprensiva del Glossario	PAG. 1/6
A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	PAG. 1/6
B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	PAG. 1/6
C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	PAG. 3/6
Glossario	PAG. 5/6
 Condizioni di Assicurazione	 PAG. 1/15
Art. 1 - Informazioni generali	PAG. 1/15
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	PAG. 1/15
Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio	PAG. 1/15
Art. 1.3 - Premi annui	PAG. 1/15
Art. 1.4 - Durata e proroga dell'assicurazione	PAG. 1/15
Art. 1.5 - Recesso in caso di sinistro	PAG. 2/15
Art. 1.6 - Foro competente e procedura di mediazione	PAG. 2/15
Art. 1.7 - Modifiche del contratto di assicurazione	PAG. 2/15
Art. 1.8 - Aggravamento del rischio	PAG. 2/15
Art. 1.9 - Oneri fiscali	PAG. 2/15
Art. 1.10 - Estensione territoriale	PAG. 2/15
Art. 1.11 - Legge applicabile e rinvio	PAG. 2/15
Art. 1.12 - Prescrizione	PAG. 2/15
Art. 1.13 - Rinuncia al diritto di rivalsa	PAG. 2/15
Art. 1.14 - Reclami	PAG. 2/15
Art. 1.15 - Comunicazioni	PAG. 3/15
Art. 2 - Piani di copertura	PAG. 3/15
Art. 2.1 - Tabella riassuntiva dei piani di copertura	PAG. 3/15
Art. 2.2 - Variazione del piano di copertura	PAG. 4/15
Art. 3 - Incendio e altri danni ai beni	PAG. 4/15
Art. 3.1 - Rischi assicurati e limiti di indennizzo/franchigie	PAG. 4/15
Art. 3.2 - Esclusioni	PAG. 4/15
Art. 3.3 - Caratteristiche costruttive del fabbricato - Destinazione	PAG. 5/15
Art. 4 - Ricorso terzi	PAG. 5/15
Art. 4.1 - Rischio assicurato	PAG. 5/15
Art. 4.2 - Esclusioni	PAG. 5/15
Art. 5 - Responsabilità Civile Fabbricato	PAG. 6/15
Art. 5.1 - R.C. proprietà o conduzione del Fabbricato	PAG. 6/15
Art. 5.2 - Esclusioni	PAG. 6/15
Garanzia aggiuntiva A - Fenomeno elettrico e Rottura lastre	
A.1 - Fenomeno Elettrico	PAG. 7/15
A.2 - Lastre e Cristalli	PAG. 7/15
Garanzia aggiuntiva B - Acqua condotta e Ricerca guasti	
B.1 - Acqua condotta	PAG. 7/15
B.2 - Spese di ricerca guasto acqua e gas	PAG. 8/15
Garanzia aggiuntiva C - Eventi atmosferici e sociopolitici	
C.1 - Eventi atmosferici	PAG. 8/15
C.2 - Scioperi, tumulti e sommosse	PAG. 9/15
Garanzia aggiuntiva D - Estensione R. C. e prestazioni di Assistenza	
D.1 - R.C. per danni da acqua, fenomeno elettrico, lastre e inquinamento	PAG. 9/15

D.2 - R.C. verso prestatori d'opera (R.C.O.)	PAG.	9/15
D.3 - R.C. dell'Amministratore di condominio.....	PAG.	10/15
D.4 - R.C. da conduzione singole unità immobiliari.....	PAG.	10/15
D.5 - Assistenza.....	PAG.	10/15

Condizioni che regolano la denuncia e la liquidazione dei sinistri

Art.6 - Incendio e altri danni ai beni al Fabbricato e Garanzie aggiuntive A, B e C	PAG.	13/15
Art. 6.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.....	PAG.	13/15
Art. 6.2 - Obblighi in caso di sinistro	PAG.	13/15
Art. 6.3 - Determinazione del danno.....	PAG.	13/15
Art. 6.4 - Procedura per la valutazione del danno	PAG.	13/15
Art. 6.5 - Mandato dei Periti.....	PAG.	13/15
Art. 6.6 - Assicurazione presso diversi Assicuratori.....	PAG.	14/15
Art. 6.7 - Limite massimo dell'indennizzo	PAG.	14/15
Art. 6.8 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale	PAG.	14/15
Art. 6.9 - Anticipo sugli indennizzi.....	PAG.	14/15
Art. 6.10 - Pagamento dell'indennizzo.....	PAG.	14/15
Art. 6.11 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri	PAG.	14/15
Art. 7 - Ricorso terzi e Responsabilità Civile	PAG.	14/15
Art. 7.1 - Obblighi in caso di sinistro	PAG.	14/15
Art. 7.2 - Soggetti non considerati terzi	PAG.	14/15
Art. 7.3 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale	PAG.	15/15
Art. 7.4 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali	PAG.	15/15
Art. 7.5 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri	PAG.	15/15
Art.8 - Assistenza	PAG.	15/15
Art. 8.1 - Modalità di erogazione delle prestazioni.....	PAG.	15/15

Moduli ed Informative Accessorie

Informativa privacy relativamente all'attività liquidazione sinistri

Modulo di Denuncia Sinistro

Informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196

Ai sensi del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e delle disposizioni di attuazione le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico dell'Assicurato e del Contraente, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, rivalse nonché le avvertenze, sono evidenziate con una specifica retinatura azzurra.

Nota Informativa comprensiva del Glossario

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Poste Assicura S.p.A, società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Poste Vita (iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, a sua volta facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane), è iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174, è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2788 del 25 marzo 2010 e ha sede legale e direzione generale in Piazzale Konrad Adenauer, 3 - CAP 00144 Roma, Italia (telefono: 06.54.924.1 - fax: 06.54.924.203).
Sito internet: www.poste-assicura.it, posta elettronica: infoclienti@poste-assicura.it.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2010:

- il patrimonio netto di Poste Assicura S.p.A. ammonta a 7,41 milioni di Euro, di cui il capitale sociale è pari a 5 milioni di Euro e le riserve patrimoniali sono pari a 2,41 milioni di Euro;
- l'indice di solvibilità riferito alla gestione danni risulta essere pari a 1,01 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 3,56 milioni di Euro e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 3,5 milioni di Euro.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo di anno in anno.

Avvertenza: L'Assicurato e l'Impresa hanno la facoltà di disdire annualmente la garanzia con preavviso di 30 giorni da ogni scadenza annuale, tramite lettera raccomandata, contenente gli ele-

menti identificativi del contratto, da inviare a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Piazzale Konrad Adenauer 3
00144 - Roma

La disdetta comporta la cessazione delle garanzie alla successiva scadenza annuale del contratto. In assenza di disdetta, il contratto si rinnova tacitamente e l'assicurazione è prorogata per la durata di un anno e così successivamente, come specificato dall'Art. 1.4 delle Condizioni di Assicurazione, al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

La presente copertura assicurativa si compone di:

- **pacchetto base**, volto a proteggere dai danni materiali e diretti occorsi al Fabbricato a seguito di eventi quali, a titolo esemplificativo: incendio, fumi, atti vandalici come meglio specificato all'Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione. Sono inclusi i danni cagionati a cose di terzi a seguito degli eventi di cui sopra (Ricorso terzi) e i danni cagionati a terzi in relazione alla proprietà o conduzione del Fabbricato (R.C. Fabbricato) come meglio specificato agli Artt. 4 e 5 delle Condizioni di Assicurazione;
- **garanzie aggiuntive** acquistabili separatamente e/o congiuntamente tra loro:
 - A - **Fenomeno elettrico e rottura lastre**, come meglio specificato alle sez. A.1 e A.2 delle Condizioni di Assicurazione;
 - B - **Acqua condotta e ricerca guasti**, come meglio specificato alle sez. B.1 e B.2 delle Condizioni di Assicurazione;
 - C - **Eventi atmosferici e sociopolitici**, come meglio specificato alle sez. C.1 e C.2 delle Condizioni di Assicurazione;
 - D - **Estensione responsabilità civile e prestazioni di Assistenza**, come meglio specificato alle sez. D.1, D.2, D.3, D.4 e D.5 delle Condizioni di Assicurazione. Si precisa che la Garanzia aggiuntiva D è attivabile esclusivamente se acquistate le Garanzie aggiuntive A, B e C.

Avvertenza: Il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni, esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della

garanzia che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute.

Si rinvia agli Artt. 1.2 e da 3.1 a 8.1 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: Le coperture prevedono la presenza di franchigie, scoperti e limiti massimi di indennizzo.

Si rinvia agli Artt. da 3.1 a D.5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Per facilitare la comprensione da parte dell'Assicurato si riportano alcuni esempi numerici relativi al meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e limiti massimi di indennizzo:

	Valore Assicurato/ Massimale	Valore del danno	Scoperto	Franchigia	Danno accertato	Sottolimito di indennizzo	Indennizzo/ risarcimento
Esempio 1 Incendio	€ 800.000,00	€ 100.000,00	Non presente	Non presente	€ 100.000,00	Non presente	€ 100.000,00
Esempio 2 Sovraccarico neve (operante se attivata la Gar. agg. C)	€ 800.000,00	€ 90.000,00	€ 9.000,00 (10% di 90.000 con il minimo di € 250,00)	Non presente	€ 81.000,00	50% della Somma Assicurata	€ 81.000,00
Esempio 3 Acqua condotta (operante se attivata la Gar. agg. B)	€ 800.000,00	€ 10.000,00	Non presente	€ 300,00	€ 9.700,00	Non presente	€ 9.700,00
Esempio 4 RC da Inquinamento dell'acqua (operante se attivata la Gar. agg. D)	€ 1.000.000,00	€ 150.000,00	€ 15.000,00 (10% di 150.000,00 con il minimo di € 500,00)	Non presente	€ 135.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00

È ammessa una tolleranza del 20% sulla superficie del Fabbricato dichiarata al momento della sottoscrizione della Polizza rispetto a quella effettiva constatata al momento del sinistro, nell'ambito della quale non verrà dato luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile. Se invece la superficie del Fabbricato assicurato eccede di una percentuale oltre il 20% la superficie del Fabbricato dichiarata al momento della sottoscrizione della Polizza, l'Assicurato stesso sopporta la parte proporzionale del danno per questa eccedenza.

Si rinvia agli Artt. 6.8 e 7.3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Le Garanzie aggiuntive A e B, qualora rese operanti, sono prestate a Primo rischio assoluto.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza: Eventuali dichiarazioni false o reti-

centi sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata corresponsione delle somme dovute come specificato agli Artt. 1.1, 3.3 e D.3 delle Condizioni di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio, come specificato all'Art. 1.8 delle Condizioni di Assicurazione, al quale si rinvia anche per l'indicazione delle conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione dell'aggravamento o diminuzione del rischio.

Ad esempio, nel Fabbricato oggetto del presente contratto, è ammessa la presenza di studi professionali ed uffici, mentre non è tollerata, e quindi deve essere comunicata all'Impresa, la presenza di teatri, cinematografi, discoteche ed attività

simili. Costituisce quindi circostanza rilevante per la modificazione del rischio il cambiamento della destinazione d'uso del fabbricato o di parte di esso. La comunicazione deve essere inviata tramite lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

6. Premi

Il pagamento del premio può essere effettuato con cadenza annuale (tramite addebito automatico sul conto BancoPosta, addebito sul Libretto di Risparmio Postale oppure Carta Postamat e contanti se il premio annuo non supera i 750,00 Euro) oppure mensile (tramite addebito automatico sul conto BancoPosta e sul Libretto di Risparmio Postale). Per maggiori dettagli si rinvia all'Art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione.

Il premio è sempre determinato per una durata annuale ed è interamente dovuto dal Contraente, anche qualora sia stato convenuto il frazionamento mensile.

Avvertenza: L'Impresa si riserva il diritto di applicare sconti a determinate categorie tempo per tempo individuate.

7. Rivalse

Avvertenza: L'Impresa si riserva di agire ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei soggetti responsabili di sinistri per i quali l'Impresa abbia versato un indennizzo.

L'Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga nei confronti dei soggetti di cui all'Art. 1.13 delle Condizioni di Assicurazione, alle condizioni stabilite dall'Art. 1.13, al quale si rinvia per i dettagli.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa e l'Assicurato possono recedere dalla copertura. La comunicazione ha efficacia dopo 60 giorni dalla data di invio. In caso di recesso esercitato dall'Impresa, la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Si rinvia all'Art. 1.5 per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in **due anni** dal giorno in cui si è veri-

ficato il fatto su cui si fondano (Art. 2952 del Codice Civile).

Restano fermi i termini per la denuncia dei sinistri previsti dagli artt. 6.2, 7.1 e 8.1 delle Condizioni di Assicurazione.

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto sarà applicata la legge italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali sulle garanzie Incendio, Altri danni ai beni e Responsabilità Civile sono pari al 22,25% del premio (21,25% a titolo di imposta sulle assicurazioni e 1% a titolo di addizione antiracket).

I premi relativi alla garanzia Assistenza sono soggetti all'imposta del 10%.

Tutti gli oneri fiscali sono a carico del Contraente.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: In caso di sinistro, l'Assicurato deve dare avviso scritto all'Impresa nei termini e con le modalità previsti dagli Artt. 6.2 e 7.1 delle Condizioni di Assicurazione.

A tal fine, l'Assicurato può utilizzare il Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo. Si precisa che eventuali spese per la ricerca del danno, salvo quelle per sinistro conseguente a spargimento di acqua/gas laddove operanti, sono a carico dell'Assicurato mentre quelle per la stima del danno sono ripartite secondo i criteri indicati all'Art. 6.4 delle Condizioni di Assicurazione fermo quanto stabilito all'Art. 3.1.i delle Condizioni di Assicurazione.

La mancata osservanza delle procedure liquidative può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Avvertenza: L'erogazione delle prestazioni di Assistenza è stata affidata ad Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. come specificato alla sez. D.5 e all'Art. 8.1 delle Condizioni di Assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami nei confronti dell'Impresa riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Reclami
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
fax 06.54.92.44.02

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail

all'indirizzo reclami@poste-assicura.it.

Qualora l'evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l'Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all'indirizzo dell'Assicurato indicato in polizza.

Qualora l'esponente intenda presentare reclamo direttamente all'ISVAP oppure non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa, all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma telefono 06.42.133.1.

In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contratto resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D.Lgs. 28/2010 (cfr. Art.1.6 delle Condizioni di Assicurazione). Si potrà reperire ogni ulteriore informazione afferente al menzionato tentativo obbligatorio di conciliazione sul sito Internet dell'Unioncamere, Unione delle Camere di Commercio d'Italia.

14. Arbitrato

Avvertenza: In caso di controversie con l'Impresa, si rinvia all'Art. 1.6 delle Condizioni di Assicurazione.

15. Informativa in corso di contratto

L'Impresa comunica all'Assicurato qualsiasi variazione delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell'Impresa di cui al punto 2 della presente Nota Informativa nonché per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazione normativa si rinvia al sito internet dell'Impresa (www.poste-assicura.it).

Poste Assicura S.p.A. é responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.



Claudio Raimondi
Rappresentante Legale della Compagnia
Poste Assicura S.p.A.
in virtù di Procura Speciale.

Glossario

Amministratore: colui che amministra e gestisce il condominio.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Combustibile: la sostanza che può bruciare sviluppando calore e luce.

Conciliazione: è la composizione della controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Cose: gli oggetti materiali e gli animali.

Danni indiretti: i danni derivanti all'Assicurato:

a) dall'impossibilità di usare, impiegare in tutto o in parte i beni colpiti da un sinistro;

b) dall'esborso di spese impreviste che deve sostenere in conseguenza di un sinistro.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato: l'intera costruzione edile ubicata in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, e completata secondo quanto previsto dal progetto di costruzione, comprese le sue pertinenze quali cantine, tettoie, terrazzi (esclusi i pergolati), box auto, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, piscine ad uso privato, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici.

Sono compresi gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel fabbricato stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), antenne radiotelevisive e antenne satellitari (purché fissate al fabbricato), tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico).

Sono inclusi: i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto, gli impianti sportivi.

Sono escluse: le tende anche se rigidamente fissate al fabbricato, le tendo-tensostrutture, i gazebo ed i pannelli solari.

Franchigia: l'importo prestabilito, espresso in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

Furto: l'impossessarsi di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o

per altri.

Garanzia: la singola tipologia di rischio per cui la Società presta la copertura assicurativa oggetto del presente contratto.

Incendio: la combustione con fiamma, che può autostendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Indennizzo - Risarcimento: la somma dovuta da Poste Assicura S.p.A. in caso di sinistro in forza del presente contratto.

Infisso: il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Limite di indennizzo o risarcimento: l'importo massimo che Poste Assicura S.p.A. si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

Liquidazione del danno: la conclusione delle operazioni di stima e conteggio della somma dovuta a titolo di indennizzo o risarcimento, che diviene in tal modo esigibile dall'avente diritto.

Massimale: la somma fino alla concorrenza della quale Poste Assicura S.p.A. presta la garanzia.

Mediazione: l'attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Occlusioni: la chiusura o la riduzione dello spazio interno di una conduttura determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni o sedimentazioni.

Oneri di urbanizzazione: i costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione, quali strade, fogne, rete idrica, verde attrezzato.

Organismo di conciliazione: l'organismo presso il quale può svolgersi il Procedimento di Conciliazione, costituito presso le Camere di Commercio ed iscritto al registro di cui al D.Lgs. 28/2010.

Parti: il Contraente e Poste Assicura S.p.A.

Pigione: il canone di affitto.

Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente a Poste Assicura S.p.A.

Primo rischio assoluto: la forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art.1907 del Codice Civile.

Rigurgito: il riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario a quello naturale.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società/Impresa: Poste Assicura S.p.A.

Somma assicurata: il valore in base al quale è stipulata l'assicurazione.

Stillicidio: la caduta d'acqua goccia a goccia.

Struttura Organizzativa: la struttura organizzativa di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A., in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede per conto di Poste Assicura S.p.A. a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare le prestazioni indicate nella sezione "Assistenza" (qualora resa operante la garanzia aggiuntiva D - Estensione responsabilità civile e prestazioni di Assistenza).

Terrorismo: atto inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza o minaccia, commesso da qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

Unico sinistro: il fatto dannoso che coinvolge più Assicurati.

Valore a nuovo: il criterio in base al quale il valore delle cose assicurate è stimato in base alle spese necessarie per ricostruirle o rimpiazzarle con altre

nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, oppure per riparare quelle soltanto danneggiate. Si intende escluso il valore dell'area.

Valore allo stato d'uso: il costo di sostituzione di ciascun bene con altro nuovo, uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente.

Condizioni di Assicurazione

Art. 1 - Informazioni generali

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio

Il contratto di assicurazione è concluso nel momento in cui il modulo di polizza è debitamente sottoscritto. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto dal Contraente, anche se ne sia stato convenuto il frazionamento mensile. Il pagamento del premio può essere effettuato con le seguenti modalità:

- pagamento del primo premio all'atto dell'emissione:
 - a) addebito automatico sul conto BancoPosta e a tal fine, con la sottoscrizione di separato documento (modulo di autorizzazione all'addebito su C/C), il Contraente rilascia a Poste Italiane S.p.A. autorizzazione irrevocabile all'addebito per l'intera durata contrattuale;
 - b) addebito automatico sul Libretto di Risparmio Postale e a tal fine, con la sottoscrizione di separato documento (modulo di autorizzazione all'addebito sul Libretto di Risparmio Postale), il Contraente rilascia a Poste Italiane S.p.A. autorizzazione irrevocabile all'addebito per l'intera durata contrattuale;
 - c) Carta Postamat e contanti qualora l'ammontare del premio annuo non ecceda il limite di Euro 750,00.
- pagamento annuale:
 - a) addebito automatico sul conto BancoPosta;
 - b) addebito automatico sul Libretto di Risparmio Postale;
 - c) Carta Postamat e contanti, qualora l'ammontare del premio annuo non ecceda il limite di Euro 750,00.
- pagamento mensile:
 - a) addebito automatico sul conto BancoPosta.

b) addebito automatico sul Libretto di Risparmio Postale.

Laddove non sia possibile proseguire i pagamenti con le modalità prescelte in sede di stipula, il Contraente potrà avvalersi di uno degli ulteriori mezzi di pagamento sopra previsti ovvero di ulteriori modalità di pagamento indicate da Poste Assicura S.p.A. Nel caso in cui il Contraente abbia invece prescelto la modalità di addebito automatico sul conto BancoPosta o su Libretto di Risparmio Postale e tale conto/libretto non sia più attivo, i pagamenti saranno dovuti in via anticipata con cadenza annuale e con le modalità specificate da Poste Assicura S.p.A.

Nel caso della modalità di pagamento con addebito sul conto BancoPosta o su Libretto di Risparmio Postale, sia con cadenza annuale sia con cadenza mensile, il modulo di autorizzazione all'addebito sul conto BancoPosta prevede che vengano effettuati esclusivamente tre tentativi di prelievo dal conto di riferimento e cioè:

- 1) al giorno di scadenza;
- 2) il 14° giorno successivo la scadenza;
- 3) il 28° giorno successivo la scadenza.

Il Contraente prende pertanto atto e riconosce, nei confronti di Poste Assicura S.p.A., che in caso di assenza di fondi disponibili sufficienti alle tre date sopra indicate, il pagamento del premio o della rata di premio non potrà andare a buon fine.

In ciascuno dei casi sopra indicati, alle ore 24:00 del trentesimo giorno successivo la scadenza della rata risultante insoluta, le garanzie assicurative oggetto del presente contratto verranno automaticamente sospese ed il pagamento a saldo delle rate non corrisposte, utile per la riattivazione della copertura assicurativa, potrà avvenire presso l'Ufficio Postale, prima che si sia verificata la risoluzione di diritto del contratto come di seguito specificata. La copertura assicurativa così riattivata avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento; in tal caso rimangono ferme le successive scadenze di pagamento.

In caso di mancato pagamento del premio o della rata di premio nei termini sopra indicati, il contratto di assicurazione si risolve di diritto se Poste Assicura S.p.A. non agisce per la riscossione nel termine di sei mesi, fermo il diritto al premio di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

Art. 1.3 - Premi annui

I premi annui, comprensivi di imposte, sono quelli riportati in polizza.

Art. 1.4 - Durata e proroga dell'assicurazione

Il contratto di assicurazione ha durata annuale. In

assenza di disdetta inviata dalla parte che ne ha interesse mediante lettera raccomandata e spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, il contratto si rinnova tacitamente e l'assicurazione è prorogata per la durata di un anno e così successivamente.

In caso di disdetta regolarmente inviata le garanzie assicurative relative al presente contratto cesseranno alla scadenza del contratto medesimo.

La disdetta esercitata dal Contraente dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Piazzale Konrad Adenauer 3
00144 - Roma

Art. 1.5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro fino al sessantesimo giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e l'Assicurato possono recedere dal contratto. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 60 giorni dall'invio della stessa. Nel caso di recesso da parte dell'Assicurato la raccomandata deve essere indirizzata a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Piazzale Konrad Adenauer 3
00144 - Roma

Nel caso di recesso esercitato dalla Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, la Società provvederà a rimborsare la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.6 - Foro competente e procedura di mediazione

Per le controversie relative al presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o di domicilio del Contraente previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D.Lgs. 28/2010.

Pertanto ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 28/2010, tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contratto, saranno trattate, ai fini del suddetto esperimento, avanti agli Organismi di Conciliazione costituiti presso le Camere di Commercio territorialmente competenti (iscritti al Registro di cui al medesimo Decreto) conformemente alla procedura di mediazione prevista dalla legge ed alle disposizioni delle Camere di Commercio di riferimento. Le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare integralmente la normativa e gli effetti di cui al D.Lgs. 28/2010 e la presente clausola.

Si applicheranno, in ogni caso, il regolamento, la modulistica e la tabella delle indennità vigenti al momento dell'attivazione della procedura.

Si potrà reperire ogni ulteriore informazione afferente al menzionato tentativo obbligatorio di conciliazione sul sito Internet della Unioncamere, Unione delle Camere di Commercio d'Italia.

Art. 1.7 - Modifiche del contratto di assicurazione

Le eventuali modifiche del contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 1.8 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Poste Assicura S.p.A. di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o che, se conosciuti, non sarebbero stati accettati da Poste Assicura S.p.A. possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 1.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.10 - Estensione territoriale

L'assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.

Art. 1.11 - Legge applicabile e rinvio

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, da ritenersi applicabile anche per tutto quanto non è qui diversamente stabilito.

Art. 1.12 - Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano (Art. 2952 del Codice Civile).

Art. 1.13 - Rinuncia al diritto di rivalsa

L'Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso i condòmini/locatari, purché il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 1.14 - Reclami

Eventuali reclami nei confronti dell'Impresa e riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Reclami
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
fax 06.54.92.44.02

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo reclami@poste-assicura.it.

Art. 2.2 - Variazione del piano di copertura

Il Contraente ha la facoltà di variare, mediante comunicazione scritta resa presso l'Ufficio Postale, il piano prescelto ad ogni scadenza annuale. Tale variazione comporta la sostituzione della polizza.

Art. 3 - Incendio ed altri danni ai beni

Art. 3.1 - Rischi assicurati e limiti di indennizzo/franchigie

Fermi i limiti di cui al presente articolo e agli Artt. 3.2, 3.3, e 6.8, Poste Assicura S.p.A. indennizza l'Assicurato dei danni materiali ed accidentali, causati anche da colpa grave del Contraente e dell'Assicurato, direttamente provocati al Fabbricato da:

- a. **incendio, fulmine, implosione, esplosione, scopio** anche esterni e causati da ordigni esplosivi;
- b. **caduta di aeromobili, corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose trasportate da essi;**
- c. **fumo** fuoriuscito a seguito di guasto non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione, agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose stesse, sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. Per ogni sinistro il risarcimento del danno verrà effettuato detraendo Euro 300,00; viene convenuto comunque che il massimo indennizzo concesso dalla Società è fissato in Euro 50.000,00 per ogni sinistro;
- d. **onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono** da parte di aeromobili od oggetti in genere;
- e. **furto di fissi ed infissi** relativi ai vani di uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per infisso ed Euro 10.000,00 per anno;
- f. **urto di veicoli stradali** non appartenenti né in uso al Contraente/Assicurato, in transito sulla pubblica via;
- g. danni causati da persone anche dipendenti dell'Assicurato che perpetrino, individualmente o in associazione, **atti vandalici o dolosi**. Sono compresi i danni cagionati dalla Forze dell'Ordine intervenute a causa di detti eventi. Per ogni sinistro il risarcimento del danno verrà effettuato detraendo Euro 500,00; viene convenuto comunque che il massimo indennizzo concesso dalla Società per ogni sinistro e per annualità assicurativa è fissato al 70% della somma assicurata.
- h. **caduta rovinosa degli ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti;**
- i. la Società si obbliga inoltre a:
 - indennizzare i guasti e rimborsare le **spese di salvataggio** causati al Fabbricato assicurato, prodotti sia per ordine delle Autorità che dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
 - rimborsare, fino ad un massimo di Euro

5.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa, le spese per **onorari degli architetti, ingegneri, periti e consulenti** per stime, piante, descrizioni, misurazioni e ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita/ricostruzione a nuovo in caso di danno causato da ogni evento assicurato, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali. Rimangono comunque escluse le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo;

- rimborsare gli **oneri di urbanizzazione** sostenuti e documentati per la reintegrazione/ricostruzione del bene danneggiato ed indennizzabile a termini di polizza. La presente garanzia è prestata con il limite del 3% dell'indennizzo con il massimo di Euro 10.000,00 per annualità assicurativa;
- rimborsare le **spese di demolizione e sgombero** per trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro. La presente garanzia è prestata con il limite del 10% dell'indennizzo con il massimo di Euro 20.000,00 per anno assicurativo;
- indennizzare i danni derivanti da **perdita di pignoni o mancato godimento** del Fabbricato assicurato, locato dall'Assicurato proprietario, rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino, ma non superiore ad un anno e con un massimo di Euro 10.000,00 per sinistro. Il risarcimento del danno verrà effettuato detraendo Euro 500,00 per sinistro;
- rimborsare fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa i **costi relativi alla riparazione di apparecchi di misura di aziende di erogazione di pubblici servizi** (acqua, gas, energia, telefonia fissa), qualora detti costi siano a carico dell'Assicurato;
- rimborsare le spese per il **rimpiazzo del combustibile** fuoriuscito da un impianto di riscaldamento o condizionamento, perduto in conseguenza di un evento indennizzabile a termini di polizza, fino alla concorrenza di Euro 10.000,00 per sinistro. Il risarcimento del danno verrà effettuato detraendo Euro 300,00 per sinistro.

Art. 3.2 - Esclusioni

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- causati da atti di guerra, operazioni od occupazioni militari, invasioni, atti di terrorismo o sabotaggio;
- causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati o agevolati con dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei familiari con essi conviventi per i quali l'Assicurato e il Contraente non debba-

no rispondere a norma di legge;

- causati da eruzione vulcanica, maremoto, terremoti, fenomeni tellurici, inondazioni, alluvioni e allagamenti in genere;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- derivanti da smarrimento, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- causati da gelo, infiltrazioni, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- causati da spargimento d'acqua, umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- derivanti da fenomeno elettrico a macchine ed impianti, elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi compresi nella garanzia;
- relativi a rottura di lastre o cristalli;
- causati da scioperanti o persone, anche dipendenti dell'Assicurato, che prendano parte a tumulti o sommosse;
- da deturpamento e/o imbrattamento e/o scritte anche dei muri esterni, anche a causa dell'opera dei cosiddetti "writers";
- alla macchina od all'impianto nel quale si è verificato uno scoppio od implosione, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- causati da eventi atmosferici quali sovraccarico di neve, grandine, uragano, bufere, vento, tempeste, trombe d'aria, nubifragi, mareggiate, cicloni, frane e smottamenti;
- causati da pannelli solari termici e/o pannelli a cellule fotovoltaiche;
- relativi al contenuto del Fabbricato;
- indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali.

Art. 3.3 - Caratteristiche costruttive del fabbricato - Destinazione

Il Fabbricato oggetto del presente contratto deve essere costruito in materiali incombustibili.

È tollerata la presenza fino al 20% di materiali combustibili purché non abbiano funzioni strutturali. Il Fabbricato, infine, deve essere destinato, per almeno 2/3 della superficie complessiva ad abitazioni, studi professionali, uffici e non è ammessa la presenza di:

- teatri, cinematografi, discoteche ed attività simili;
- magazzini e depositi con esclusione di magazzini e depositi a supporto di attività commerciali di vendita al dettaglio presenti nel fabbricato stesso;
- amianto.

Art. 4 - Ricorso Terzi

Art. 4.1 - Rischio assicurato

Fermi i limiti di cui agli Artt. 4.2, 7.2 e 7.3, la Società indennizza l'Assicurato, fino alla concorrenza del

massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai sensi dell'Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.

Per ogni sinistro il risarcimento del danno verrà effettuato detraendo Euro 500,00.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di terzi, nonché dell'utilizzo da parte di terzi dei beni degli stessi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso e sempreché tali danni siano conseguenti a sinistro risarcibile ai sensi dell'Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

Art. 4.2 - Esclusioni

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- relativi a sinistri non indennizzabili ai sensi dell'Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione;
- a cose ed animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- derivanti da responsabilità, di qualsiasi natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppure in parte, dall'amianto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura amianto;
- derivanti da furto;
- derivanti dall'esercizio da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni, attività personale dell'Assicurato, degli inquilini e condomini o loro familiari;
- da e agli apparecchi o da e agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetto di materiale;
- causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali;
- ad affreschi e statue che abbiano valore artistico;
- verificatisi fuori dall'area di pertinenza del fabbricato e delle relative dipendenze, a meno che il fatto che ha provocato il danno sia avvenuto all'interno della predetta area;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti normative antincendio.

Art. 5 - Responsabilità Civile Fabbriato

Art. 5.1 - R. C. proprietà o conduzione del Fabbriato

La Società indennizza l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi (compresi i locatari) per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza ad un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del Fabbriato ed alla conduzione delle parti comuni, sino alla concorrenza del massimale indicato in Polizza e fermi i limiti di cui agli Artt. 5.2 e 7.2.

È compresa la responsabilità di ciascun condòmino come tale verso gli altri condòmini e verso la proprietà comune.

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da:

- a) fatto doloso delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
- c) caduta di antenne centralizzate e pannelli solari;
- d) proprietà di spazi adiacenti di pertinenza del Fabbriato anche se tenuti a parco, giardino, piscina, campi giochi, e per attrezzature sportive, purché ad uso esclusivo delle persone abitanti nel fabbricato e loro ospiti;

La Società si obbliga, inoltre:

- ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti dei massimali stabiliti per l'assicurazione, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, per gli infortuni (escluse malattie professionali) subiti dagli incaricati o dai loro sostituti, quando gli stessi siano dipendenti di ditte terze con le quali l'Assicurato abbia stipulato contratti d'opera per la pulizia del Fabbriato, di parchi, giardini, piscine, attrezzature sportive e per gioco, di pertinenza del Fabbriato assicurato, sempreché dai suddetti eventi derivino la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definito dall'Art. 583 del Codice Penale;
- ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti dei massimali stabiliti per l'assicurazione, di quanto questi sia tenuto a pagare a terzi, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile nella sua qualità di committente delle persone che, pur non essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato, prestino occasionalmente la loro opera relativamente alla manutenzione ordinaria, pulizia del Fabbriato, di parchi, giardini, piscine, attrezzature sportive e per gioco, di pertinenza del Fabbriato stesso.

Il pagamento dell'indennizzo sarà in ogni caso effettuato previa detrazione di una franchigia di Euro 500,00 per singolo sinistro e garanzia.

Per i danni a cose che si trovino in locali interrati o seminterrati adibiti ad attività artigiane o commerciali si applica uno scoperto del 10% col minimo di Euro 500,00 per sinistro. Qualora la franchigia sia operan-

te in concomitanza con lo scoperto, fermo lo scoperto del 10%, quest'ultima verrà considerata come minimo non indennizzabile.

Art. 5.2 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- causati da spargimento d'acqua, rigurgiti di fogna o infiltrazioni, fenomeno elettrico, lastre e cristalli;
- derivanti da umidità, stitilicidio, trasudamento, infiltrazione, insalubrità dei locali;
- causati da gelo e da accumuli di neve;
- derivanti dall'esercizio da parte dell'Assicurato di industrie, commerci, arti o professioni, attività personale dell'Assicurato, degli inquilini e condòmini o loro familiari;
- da proprietà o conduzione delle singole unità immobiliari;
- da furto;
- a cose ed animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- da detenzione o impiego di esplosivi o di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- derivanti da responsabilità, di qualsiasi natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppure in parte, dall'amianto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura amianto;
- da e agli apparecchi o da e agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetto di materiale;
- causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali;
- derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- provocati da campi elettromagnetici;
- verificatisi fuori dall'area di pertinenza del fabbricato e delle relative dipendenze, a meno che il fatto che ha provocato il danno sia avvenuto all'interno della predetta area;
- arrecati da animali;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività di terzi in quanto già compresi all'Art. 4;
- indennizzabili in base ad altre garanzie assicurate dalla presente polizza (Ricorso Terzi).

Garanzie aggiuntive

(Operanti se singolarmente richiamate in Polizza e corrisposto il relativo premio.
Si precisa che la garanzia aggiuntiva D è attivabile esclusivamente se acquistate congiuntamente anche le garanzie aggiuntive A, B e C).

A - Fenomeno elettrico e rottura lastre

A.1 - Fenomeno Elettrico

La Società indennizza l'Assicurato dei danni derivanti da fenomeno elettrico relativamente ad impianti, motori, apparecchiature e circuiti elettrici od elettronici di pertinenza del Fabbricato compresi citofoni, videocitofoni e centralina dell'antenna TV, posti anche all'esterno del Fabbricato per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualunque causa fino al limite di Euro 5.000,00 per sinistro ed Euro 15.000,00 per annualità assicurativa.

Per ogni sinistro il risarcimento del danno verrà effettuato detraendo Euro 250,00.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale ex Art. 1907 del Codice Civile.

L'assicurazione non comprende i danni:

- causati da usura, manomissione o carenza di manutenzione;
- alle lampadine elettriche ed elettroniche, alle valvole, ai fusibili, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
- verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza;
- dovuti a difetti dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- indiretti o consequenziali.

Sono operanti altresì le esclusioni di cui all'Art. 3.2 salvo quanto espressamente derogato dalla presente garanzia.

A.2 - Lastre e Cristalli

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di vetro e cristallo in genere pertinenti agli ingressi, scale e vani di uso comune del Fabbricato assicurato a seguito di rotture, escluse, quindi, semplici rigature, screpolature e scheggiature, per:

- cause accidentali;
- fatto di terzi;
- uragani, trombe d'aria, grandine.

In caso di sinistro l'ammontare del danno si determina valutando il costo necessario per l'integrale sostituzione delle lastre danneggiate con altre equivalenti e deducendo il valore dei recuperi. Per ogni sinistro il risarcimento del danno verrà effettuato detraendo Euro 250,00 per singola lastra; viene convenuto co-

munque che il massimo indennizzo concesso dalla Società viene fissato in Euro 10.000,00 per ogni sinistro e per annualità assicurativa.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale ex Art. 1907 del Codice Civile.

L'assicurazione non comprende:

- i danneggiamenti a vetrate che abbiano valore artistico, verande e lucernai;
- i danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazione e/o lavori in genere che richiedono la presenza di operai;
- i danni dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione;
- i danni relativi ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi da neve;
- i danni derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, lavori edili e stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti e/o cornici, rimozione delle lastre.

Sono operanti altresì le esclusioni di cui all'Art. 3.2 salvo quanto espressamente derogato dalla presente garanzia.

B - Acqua condotta e ricerca guasti

B.1 - Acqua condotta

La Società indennizza l'Assicurato dai danni materiali direttamente causati al Fabbricato derivanti da **spargimento d'acqua** conseguenti a:

- 1) rottura accidentale di pluviali e grondaie, tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Fabbricato indicato in Polizza;
- 2) occlusione di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio del Fabbricato indicato in Polizza.

Per ogni sinistro il risarcimento del danno verrà effettuato detraendo Euro 300,00.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale ex Art. 1907 del Codice Civile.

Sono esclusi i danni derivanti da:

- umidità, stillicidio, vetustà, corrosione e difetti di materiale ed in genere da insalubrità dei locali;
- rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica;
- insufficiente smaltimento delle piogge od occlusione di impianti di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana;

- rotture od occlusioni di tubazioni e condutture interrate;
- rotture causate da gelo.

Sono operanti altresì le esclusioni di cui all'Art. 3.2 salvo quanto espressamente derogato dalla presente garanzia.

B.2 - Spese di ricerca guasto acqua e gas

Relativamente ai danni materiali da acqua, la Società indennizza l'Assicurato delle **spese per demolire o ripristinare parti di fabbricato o di impianti, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura o il guasto che ha originato lo spargimento dell'acqua** (a condizione che il danno sia indennizzabile ai sensi della precedente sez. B.1), con esclusione degli impianti di smaltimento e degli impianti fognari.

In caso di **dispersione di gas** relativa agli impianti di distribuzione posti al servizio del Fabbricato, accertata dall'Ente di distribuzione e comportante da parte dello stesso il blocco dell'erogazione, la Società indennizza le **spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi** che hanno dato origine alla dispersione del gas e le **spese necessariamente sostenute per la demolizione ed il ripristino** di parti del Fabbricato. Sono escluse le spese relative a spostamenti di contatori di erogazione e le spese di modificazioni, aggiunte o migliorie per rendere il fabbricato conforme alle normative vigenti. Le garanzie vengono prestate fino al limite complessivo di Euro 25.000,00 per anno. Resta convenuto che il 5% di ogni danno rimane a carico dell'Assicurato.

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale ex Art. 1907 del Codice Civile.

Sono operanti altresì le esclusioni di cui all'Art. 3.2 salvo quanto espressamente derogato dalla presente garanzia.

C - Eventi atmosferici e sociopolitici

C.1 - Eventi atmosferici

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati al Fabbricato da:

- **uragano, bufera, tempesta, vento** e cose da esso trascinate, **tromba d'aria e grandine** quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non. Per ogni sinistro il risarcimento del danno verrà effettuato detraendo Euro 250,00; viene convenuto comunque che il massimo indennizzo concesso dalla Società è fissato nel 70% della somma assicurata per ogni sinistro e per annualità assicurativa.

Sono esclusi i danni:

- 1) verificatisi all'interno del Fabbricato, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serra-

menti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra; sono comunque esclusi i danni subiti dal contenuto del Fabbricato;

causati da:

- 2) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi d'acqua o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - 3) mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - 4) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - 5) gelo, neve;
 - 6) cedimento o franamento del terreno;
- subiti da:
- 7) insegne, antenne, pannello solari o simili installazioni esterne;
 - 8) tettoie, vetrate e lucernari in genere;
 - 9) lastre in cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto della grandine.

A parziale deroga dei precedenti punti 8 e 9) la Società indennizza i danni causati da **grandine** a:

- 1) serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- 2) lastre in cemento e manufatti in materia plastica; anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Per ogni sinistro il risarcimento del danno verrà effettuato detraendo il 10% del danno, che quindi rimarrà a carico dell'Assicurato, con un minimo di Euro 250,00; viene convenuto comunque che il massimo indennizzo concesso dalla Società è fissato in Euro 100.000,00 per ogni sinistro e per annualità assicurativa.

- **sovraccarico di neve** sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno del Fabbricato escluso in ogni caso il contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui al presente punto.

La Società non risponde dei danni:

- causati da valanghe e slavine;
- causati da gelo;
- causati ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia);
- ai capannoni pressostatici;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

Restano comunque esclusi dalla garanzia i fabbricati non conformi alla vigente normativa relativa ai sovraccarichi di neve.

Per ogni sinistro il risarcimento del danno verrà effettuato detraendo il 10% del danno, che quindi rimarrà a carico dell'Assicurato, con un minimo di Euro 250,00; viene convenuto comunque che il massimo indennizzo concesso dalla Società per ogni sinistro e per annualità assicurativa è fissato

al 50% della somma assicurata.

Per tutti gli **Eventi atmosferici** si intendono sempre esclusi i danni subiti:

- da recinti non in muratura, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne;
- da vetrate, manufatti in plastica e lucernari in genere, in conseguenza di vento, a meno che i danni non siano derivati da grandine o da rotture e lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- da fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- dalle impermeabilizzazioni del fabbricato, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito a sovraccarico di neve.

Sono operanti altresì le esclusioni di cui all'Art. 3.2 salvo quanto espressamente derogato dalla presente garanzia.

C.2 - Scioperi, tumulti, sommosse

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al Fabbricato da **scioperanti** o persone anche dipendenti dell'Assicurato che prendano parte a **tumulti o sommosse**.

Sono compresi i danni cagionati dalla Forza dell'Ordine intervenute a causa di detti eventi.

Per ogni sinistro il risarcimento del danno verrà effettuato detraendo Euro 250,00; viene convenuto comunque che il massimo indennizzo concesso dalla Società per ogni sinistro e per annualità assicurativa è fissato al 70% della somma assicurata.

Sono operanti altresì le esclusioni di cui all'Art. 3.2 salvo quanto espressamente derogato dalla presente garanzia.

D - Estensione R.C. e prestazioni di Assistenza

D.1 - R.C. per danni da acqua, fenomeno elettrico, lastre e inquinamento

Fermo quanto previsto all'Art. 5.1, l'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da:

- **spargimento d'acqua** conseguente a sinistri indennizzabili ai sensi della Garanzia aggiuntiva B.1. Il pagamento dell'indennizzo sarà in ogni caso effettuato previa detrazione di una franchigia di Euro 500,00 per singolo sinistro e garanzia.
- **fenomeno elettrico** relativamente a sinistri indennizzabili ai sensi della Garanzia aggiuntiva A.1;
- **lastre e cristalli** relativamente a sinistri indennizzabili ai sensi della Garanzia aggiuntiva A.2;
- **inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo** a seguito di rottura improvvisa ed accidentale di cisterne e relative tubazioni di pertinenza degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato

con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 e fino alla concorrenza del massimale di Euro 100.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo. Sono considerati terzi i singoli condòmini e loro familiari e dipendenti.

Per i danni a cose che si trovino in locali interrati o seminterrati adibiti ad attività artigiane o commerciali si applica uno scoperto del 10% col minimo di Euro 500,00 per sinistro. Qualora la franchigia sia operante in concomitanza con lo scoperto, fermo lo scoperto del 10%, quest'ultima verrà considerata come minimo non indennizzabile.

Sono operanti altresì le esclusioni di cui all'Art. 5.2 salvo quanto espressamente derogato dalla presente garanzia.

D.2 - R.C. verso prestatori d'opera (R.C.O.)

La Società indennizza l'Assicurato, nei limiti dei massimali indicati in Polizza e purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati alle persone indicate al punto precedente per morte e lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%.

La garanzia deve intendersi valida anche:

- per le azioni di rivalsa esperita dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222;
- per gli infortuni "in itinere";
- per l'azione di rivalsa ex Art. 1916 del Codice Civile da parte dell'INAIL e/o INPS.

La presente garanzia non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per:

- le malattie professionali;
- i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- i sinistri derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- i danni derivanti da responsabilità, di qualsiasi natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppure in parte, dall'amianto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura amianto;
- i sinistri derivanti dall'uso di macchinari e/o attrezzature per i quali l'infortunato non sia abilitato

e/o dall'esecuzione di attività non rientranti nelle mansioni assegnate;

- i sinistri derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- i danni derivanti da insalubrità dei locali;
- i danni provocati da campi elettromagnetici;
- i danni conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.

D.3 - R.C. dell'Amministratore di condominio

La Società indennizza l'Amministratore di condominio nominativamente individuato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per comportamenti colposi, esclusivamente con riferimento al disposto dell'Art. 1130 del Codice Civile, che abbiano cagionato danni patrimoniali a terzi, compresi i condòmini, nell'esercizio della propria funzione di amministratore del condominio assicurato.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 500,00 e fino alla concorrenza del massimale di Euro 100.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nella stessa annualità assicurativa.

L'assicurazione vale per i danni di cui l'Amministratore viene a conoscenza per la prima volta durante il periodo di efficacia del contratto purché tali danni si riferiscano a comportamenti colposi in capo all'Amministratore stesso relativi all'attività di amministratore del condominio oggetto del presente contratto posti in essere fino a due anni prima dalla data della prima comunicazione o denuncia del danneggiato ricevuta dall'Amministratore.

Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo comportamento colposo.

Sono escluse dalla garanzia le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato successivamente alla cessazione per qualsiasi motivo della presente assicurazione, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere prima o durante il periodo di efficacia della stessa.

L'Assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti colposi posti in essere nei cinque anni precedenti la stipulazione del presente contratto, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.

Sono esclusi i danni conseguenti a:

- sanzioni, multe ed ammende di natura fiscale e relative ad obblighi di natura previdenziale;
- fatti dolosi dell'Assicurato;

- smarrimento, distruzione, deterioramento di denaro, preziosi e titoli al portatore;
- furto, rapina, incendio;
- omissione nella stipula o modifica di contratti assicurativi o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- svolgimento di attività non previste da disposizioni di legge.

In caso di coesistenza di altra copertura specificatamente stipulata, la presente garanzia verrà prestata a secondo rischio e cioè in eccedenza e dopo esaurimento del massimale assicurato con la predetta copertura, nel limite comunque del massimale convenuto in Polizza.

D.4 - R.C. da conduzione delle singole unità immobiliari

La Società si obbliga a tenere indenni i conduttori (condòmini o locatari) dei locali adibiti ad abitazione, uffici e/o studi professionali esistenti nel Fabbricato assicurato di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in relazione alla proprietà o conduzione delle singole unità abitative, uffici o studi professionali e delle relative dipendenze.

La garanzia è prestata entro il limite del massimale per sinistro convenuto in Polizza, il quale resta ad ogni effetto unico anche se è coinvolta la responsabilità di più Assicurati.

I conduttori delle singole unità immobiliari, anche se locatari, sono considerati terzi tra di loro, così come terzo rispetto ad ognuno di loro è il condominio, ferma l'esclusione della responsabilità della conduzione delle parti comuni del Fabbricato assicurato.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di Euro 500,00 per singolo sinistro e garanzia.

Per i danni a cose che si trovino in locali interrati o seminterrati adibiti ad attività artigiane o commerciali si applica uno scoperto del 10% col minimo di Euro 500,00 per sinistro. Qualora la franchigia sia operante in concomitanza con lo scoperto, fermo lo scoperto del 10%, quest'ultima verrà considerata come minimo non indennizzabile.

Sono operanti le esclusioni di cui all'Art. 5.2 salvo quanto espressamente derogato dalla presente garanzia nonché dalla garanzia di cui alla sez. D.1.

In caso di coesistenza di altra copertura stipulata dal conduttore delle singole unità immobiliari, la presente garanzia verrà prestata a secondo rischio e cioè in eccedenza e dopo esaurimento dei massimali assicurati con la predetta copertura, nel limite comunque del massimale convenuto in Polizza.

D.5 - Assistenza

D.5.1 - Prestazioni

La garanzia vale per gli interventi d'urgenza agli im-

pianti idraulico, termico, elettrico ed agli accessi alle parti comuni del Fabbricato assicurato con indirizzo indicato in Polizza.

Poste Assicura S.p.A. eroga le prestazioni di Assistenza di seguito indicate attraverso la Struttura Organizzativa di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A., attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

Le prestazioni di seguito indicate sono erogate nei 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla richiesta.

Ogni prestazione viene fornita fino a 3 (tre) volte per ciascun tipo e per anno di copertura entro il limite del massimale previsto.

A) Invio di un Vetraio

Qualora il Fabbricato assicurato necessiti dell'intervento di un vetraio a causa della rottura di vetri esterni delle parti comuni a seguito di furto o tentato furto e la sicurezza dei locali non sia più garantita, la Struttura Organizzativa invierà un artigiano tenendo a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di Euro 600,00 per sinistro.

La prestazione non comprende i costi relativi al materiale necessario per la riparazione o sostituzione. L'Assicurato dovrà presentare alla Struttura Organizzativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo prima dell'attivazione della prestazione.

B) Invio di un Fabbro/Falegname

Qualora il Fabbricato assicurato necessiti dell'intervento di un fabbro o falegname sulle parti comuni dello stabile, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano tenendo a proprio carico l'uscita e la manodopera entro il limite di Euro 600,00 per sinistro.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- rottura delle chiavi;
- furto o tentato furto, guasto o scasso di serrature, guasto che comprometta in modo grave la funzionalità della porta d'accesso esterna al Fabbricato pregiudicandone la sicurezza.

La prestazione non comprende i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Nel caso di furto o tentato furto l'Assicurato dovrà presentare alla Struttura Organizzativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo prima dell'attivazione della prestazione.

Si intendono comunque esclusi gli interventi relativi a componenti/parti elettroniche.

C) Invio di un Idraulico

Qualora il Fabbricato assicurato necessiti dell'intervento di un idraulico, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano tenendo a proprio carico l'uscita e la manodopera entro il limite di Euro 200,00 per sinistro.

La prestazione è dovuta per i guasti originatisi nel

tratto comune dell'impianto idraulico del Fabbricato (fino al punto di diramazione ai locali di proprietà dei singoli condòmini), nei seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione di acqua provocato da rottura, otturazione o guasto di tubature fisse;
- b) mancanza totale di acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da occlusione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idrico.

Sono esclusi:

- i guasti e le otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;
- gli interventi su apparecchi mobili (scaldacqua/boiler, caldaia, etc.), per guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate;
- gli eventi causati da negligenza o incuria dell'Assicurato;
- i casi di interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- i casi di rottura delle tubature esterne al Fabbricato;
- le otturazioni delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti di fogna o lavori ai pozzi neri;
- i guasti o il cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore;
- gli interventi per danni causati dal gelo.

La prestazione non comprende i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

D) Invio di un Elettricista

Qualora il Fabbricato assicurato necessiti dell'intervento di un elettricista, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano tenendo a proprio carico l'uscita e la manodopera, entro il limite di Euro 200,00 per sinistro.

La prestazione è dovuta in caso di mancanza della corrente elettrica dovuta a guasto originatosi nel tratto comune dell'impianto elettrico del Fabbricato assicurato (fino al punto di diramazione ai locali di proprietà dei singoli condòmini).

Sono esclusi:

- i casi di corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato (es. falso contatto);
- i casi di interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- i guasti al cavo di alimentazione dell'ente erogatore a monte del contatore dell'unità abitativa/ufficio;
- gli interventi su ascensori e montacarichi, ti-

mer, impianti di allarme o apparecchiature similari.

La prestazione non comprende i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Qualora i costi relativi al materiale necessario per la riparazione rientrino nelle spese indennizzabili da una delle garanzie previste dalla presente polizza, l'Assicurato potrà chiederne il rimborso come previsto all'Art. 6.2 delle Condizioni che regolano la denuncia e la liquidazione dei sinistri.

D.5.2 - Esclusioni

Le prestazioni non sono dovute per eventi:

- 1) avvenuti in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti ed in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- 2) avvenuti in occasione di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulto popolare, scioperi, sommosse;
- 3) avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasformazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 4) determinati da dolo dell'Assicurato e del Contraente;
- 5) causati da corrosione, usura, gelo, stillicidio, umidità, infiltrazioni, rigurgiti o straripamenti causati da incuria;
- 6) causati dall'intervento di Pubbliche Autorità.

Sono sempre esclusi gli interventi ad impianti non a norma secondo le vigenti disposizioni di legge o non sottoposti alla necessaria manutenzione, così come gli interventi di manutenzione che siano eventualmente richiesti dalla legge in conseguenza delle prestazioni previste nella Polizza.

Sono altresì esclusi gli interventi sugli allacciamenti e sui contatori delle società fornitrici.

Condizioni che regolano la denuncia e la liquidazione dei sinistri

Art.6. - Incendio e altri danni ai beni al Fabbicato e Garanzie aggiuntive A, B e C

Per la denuncia e la liquidazione dei sinistri di cui all'Art.3 e alle Garanzie aggiuntive A, B e C si applica quanto stabilito dal presente Art. 6.

Art. 6.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Poste Assicura S.p.A. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari a consentire l'accertamento e la liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato. È esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 6.2 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
- 2) fare denuncia scritta ed inoltrarla con raccomandata A.R. al seguente indirizzo:

Poste Assicura S.p.A.

Ufficio Sinistri

Piazzale Konrad Adenauer, 3

00144 Roma

oppure a mezzo fax al n°: **06.54.92.44.75**

entro 10 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, precisandone le circostanze e l'importo approssimativo del danno;

- 3) denunciare i sinistri relativi alle garanzie, incendio, esplosione e scoppio, furto di fissi e infissi e atti vandalici all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- 4) nel minor tempo possibile, inviare a Poste Assicura S.p.A una distinta particolareggiata dei beni danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore.

Poste Assicura S.p.A. si riserva comunque la possibilità di richiedere, in base alla tipologia dell'evento, eventuale documentazione specifica comprovante la dinamica degli eventi e/o la relazione dell'Assicurato rispetto alle persone e i beni coinvolti nel sinistro.

Il Contraente o l'Assicurato è obbligato a conservare, fino al primo sopralluogo del Perito per l'accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia, le tracce ed i residui del sinistro senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale. Il Contraente o l'Assicurato deve dare la dimostrazione dell'effettiva

consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili od altri elementi di prova.

Art. 6.3 - Determinazione del danno

L'assicurazione è prestata a Valore a nuovo.

Art. 6.4 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- 1) direttamente da Poste Assicura S.p.A., o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, qualora entrambe le parti vi acconsentano:

- 2) fra due Periti nominati uno da Poste Assicura S.p.A. ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e comunque su richiesta di uno dei due. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 6.5 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 6.2;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo criteri di valutazione stabiliti all'Art. 6.3;
4. procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in

doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3. e 4. sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D.Lgs. 28/2010. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 6.6 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto considerato singolarmente.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Poste Assicura S.p.A. è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 6.7 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo Poste Assicura S.p.A. potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 6.8 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte risulta che la superficie del Fabbricato assicurato eccede di una percentuale maggiore al 20% quella dichiarata dall'Assicurato, l'Assicurato stesso sopporta la parte proporzionale del danno per questa eccedenza.

Se invece la superficie del Fabbricato assicurato eccede di una percentuale fino al 20% la superficie dichiarata al momento della sottoscrizione della Polizza, non verrà applicata la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime in quanto per esse non è operante il disposto del presente articolo.

Art. 6.9 - Anticipo sugli indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo stimato in base alle ri-

sultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 25.000,00. L'obbligazione di Poste Assicura S.p.A. verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data della richiesta.

Art. 6.10 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Poste Assicura S.p.A. deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno.

Il pagamento dell'indennizzo relativo ai danni subiti dal Fabbricato sarà effettuato con le seguenti modalità:

- 1) entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'indennizzo del danno secondo la valutazione allo stato d'uso;
- 2) entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o sostituzione, secondo il preesistente tipo e genere, verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al punto 1), determina l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra una situazione prevista all'Art. 3.2.

Art. 6.11 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri

Gli Assicurati sono responsabili verso Poste Assicura S.p.A. di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui all'Art. 6.2 ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Art. 7 - Ricorso Terzi e Responsabilità Civile

Per la denuncia e la liquidazione dei sinistri di cui agli Artt. 4, 5, D.1, D.2, D.3 e D.4 si applica quanto stabilito dal presente Art. 7.

Art. 7.1 - Obblighi in caso di sinistro

L'Assicurato o il Contraente deve denunciare il sinistro a Poste Assicura S.p.A. (all'indirizzo di cui all'Art. 6.2) entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Poste Assicura S.p.A. si riserva comunque la possibilità di richiedere, in base alla tipologia dell'evento, eventuale documentazione specifica comprovante la dinamica degli eventi e/o la relazione dell'Assicurato rispetto alle persone e i beni coinvolti nel sinistro.

Art. 7.2 - Soggetti non considerati terzi

Ai fini della garanzia di cui agli Artt. 4, 5, D.1, D.3 e

D.4, non vengono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente o meno;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al primo punto;
- le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano dei danni in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati o dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.

Art. 7.3 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte risulta che la superficie del Fabbricato assicurato eccede di una percentuale maggiore al 20% quella dichiarata dall'Assicurato, l'Assicurato stesso sopporta la parte proporzionale del danno per questa eccedenza.

Se invece la superficie del Fabbricato assicurato eccede di una percentuale fino al 20% la superficie dichiarata al momento della sottoscrizione della Polizza, non verrà applicata la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

Art. 7.4 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

Poste Assicura S.p.A. assume a nome degli Assicurati, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti agli Assicurati stessi.

Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, Poste Assicura S.p.A., a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Sono a carico di Poste Assicura S.p.A. le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e i predetti soggetti in proporzione del rispettivo interesse.

Poste Assicura S.p.A. non riconosce peraltro le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art.7.5 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri

Gli Assicurati sono responsabili verso Poste Assicura S.p.A. di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui all' Art.7.1 ai

sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Ove poi risulti che abbiano agito in connivenza con i danneggiati o ne abbiano favorito le pretese, decadono dai diritti contrattuali.

Art. 8 - Assistenza

Per la denuncia e la liquidazione dei sinistri di cui alla sez. D.5, si applica quanto stabilito dal presente Art. 8.

Art. 8.1 - Modalità di erogazione delle prestazioni

L'Assicurato per usufruire delle prestazioni previste deve contattare preventivamente la Struttura Organizzativa di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A., attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, al numero verde:

800.55.40.84

fornendo:

- le proprie generalità (nome e cognome);
- i dati identificativi del Contraente;
- il tipo di prestazione richiesta;
- il numero di telefono del luogo di chiamata e l'indirizzo, anche temporaneo.

Gli interventi di assistenza devono essere disposti direttamente dalla Struttura Organizzativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.

La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato la restituzione delle spese sostenute in seguito all'effettuazione delle prestazioni di polizza, che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.

In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per sua negligenza, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.

Mod. 0060/2 Ed. 28 settembre 2011

data ultimo aggiornamento: 28 settembre 2011

LEGGERE ATTENTAMENTE LA SOTTOSTANTE INFORMATIVA PRIVACY PRIMA DI COMPI- LARE IL MODULO DI DENUNCIA SINISTRO.

Informativa privacy relativamente all'attività liquidazione sinistri⁽¹⁾

Finalità del trattamento dei dati personali

I dati personali forniti mediante la compilazione del "Modulo di Denuncia Sinistro" o da altri soggetti⁽²⁾ sono trattati al fine di:

- dare esecuzione al contratto assicurativo e più in generale per ogni finalità assicurativa⁽³⁾, in particolare per procedere all'attività di liquidazione dei sinistri;
- adempiere ad ogni obbligo di legge, regolamento o della normativa europea connesso all'esecuzione del contratto assicurativo;
- rilevare, previo Suo esplicito consenso, la qualità dei servizi o i bisogni della clientela;
- effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri.

Il consenso per tale trattamento è facoltativo e, laddove concesso, potrà essere successivamente negato in qualsiasi momento senza che ciò produca alcun effetto sull'esecuzione del contratto di assicurazione.

Modalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali sono trattati, in particolare per il servizio di liquidazione dei sinistri, la fornitura dei prodotti e delle informazioni da Lei richieste, mediante l'ausilio di strumenti elettronici o anche senza tale ausilio. Per il caso della valutazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed indagini statistiche, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Natura del conferimento dei dati personali, Suo consenso ed eventuali conseguenze di un rifiuto

Per la fornitura di servizi assicurativi ed in particolare nell'ambito del servizio di liquidazione danni che La riguardano abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili"⁽⁴⁾, come ad esempio nel caso di perizie mediche. Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di tali dati per queste specifiche finalità.

Il conferimento dei Suoi dati personali non è obbligatorio per legge, tuttavia senza i Suoi dati non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti assicurativi in tutto o in parte ovvero procedere alla liquidazione del sinistro.

Alcuni dati viceversa devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge: lo prevede ad esempio la disciplina antiriciclaggio; così pure i Suoi dati devono da noi essere comunicati, per obbligo di legge, ad enti e organismi pubblici, quali Isvap - Casellario Centrale Infortuni - UIC - Motorizzazione Civile - Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché - in caso di richiesta - all'Autorità Giudiz-

ziaria e alle Forze dell'Ordine.

Solamente qualora Lei acconsenta specificamente, i dati che Lei ci invierà, o da noi detenuti, saranno utilizzati dalla nostra Società per le finalità ulteriori indicate (rilevazione qualità dei servizi, ricerche di mercato e indagini statistiche con le modalità indicate).

Comunicazione dei dati a soggetti terzi

Per le finalità sopra descritte i Suoi dati potrebbero essere comunicati a soggetti che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento per finalità assicurativa, anche in virtù di obblighi di legge, ovvero a soggetti di nostra fiducia che svolgono - per nostro conto - compiti di natura tecnica od organizzativa, alcuni di questi anche all'estero, in qualità di "responsabile" o "incaricato" del trattamento dei dati.

Si tratta in modo particolare di soggetti facenti parte del Gruppo Poste Italiane, della società Poste Assicura S.p.A. e della catena distributiva quali agenti, sub-agenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società, quali professionisti legali, periti e medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri, centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione dati; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti. In aggiunta, qualora Lei acconsenta specificamente, anche i soggetti terzi specializzati nelle attività di ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

In considerazione della complessità della nostra organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nel perseguimento delle finalità sopra indicate nell'ambito delle rispettive mansioni ed in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Privacy
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
tel. 06.54.92.41
fax 06.5492.4555

ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili

in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

I dati raccolti non saranno in alcun modo diffusi.

Esercizio dei diritti

La informiamo inoltre che Lei ha il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati in nostro possesso e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento⁽⁵⁾.

Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Privacy
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
tel. 06.54.92.41
fax 06.5492.4555

il cui responsabile pro-tempore è anche responsabile del trattamento.

La informiamo inoltre che relativamente alla gestione e liquidazione dei sinistri è stato nominato responsabile del trattamento dei dati personali:

Interconsult S.r.l.
Via al Ponte Calvi, 3/14
16124 Genova

relativamente ai sinistri della garanzia Assistenza è stato nominato responsabile del trattamento dei dati personali:

Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A.
Via Bernardino Alimena, 111
00173 Roma

La ringraziamo per la Sua attenzione e collaborazione ricordandoLe che un modulo incompleto, non firmato o, nei casi previsti, non accompagnato dalla documentazione sopra descritta non potrà dare luogo

all'avvio della istruttoria di liquidazione e ritarderà, in ogni caso, le operazioni di valutazione e conseguentemente di indennizzo del danno subito.

Maggiori informazioni relative le modalità di denuncia del sinistro possono essere richieste chiamando il numero verde 800.13.18.11 di Poste Assicura S.p.A.

⁽¹⁾ Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003)

⁽²⁾ Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta forniscono all' azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, etc.

⁽³⁾ La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa dei diritti dell'Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

⁽⁴⁾ Sono considerati sensibili i dati relativi allo stato di salute, a malattie ed infortuni.

⁽⁵⁾ Questi diritti sono previsti dall' Art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l' integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Postaprotezione Condominio Modulo di Denuncia Sinistro

Da spedire a mezzo raccomandata A.R. a:

Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Piazzale Konrad Adenauer, 3 - 00144 Roma

oppure a mezzo fax al numero **06.54.92.44.75**

(apporre una crocetta sulla voce interessata)

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Incendio e altri danni ai beni | ☐ Ricorso Terzi | ☐ Responsabilità Civile Fabbricato |
| ☐ A - Fenomeno elettrico e Rottura lastre | ☐ B - Acqua condotta e Ricerca guasti | |
| ☐ C - Eventi atmosferici e sociopolitici | ☐ D - Estensione Responsabilità civile | |

Numero Polizza: Nominativo del Contraente:

Indirizzo:

Codice Fiscale: Telefono:

Modalità di pagamento prescelta e riferimenti per la liquidazione (barrare con "x" la modalità prescelta):

- ☐ Accredito sul C/C BancoPosta dell'Assicurato cod. IBAN
- ☐ Accredito sul Libretto di Risparmio Postale dell'Assicurato (Libretto N°)
- ☐ Assegno postale (Indicare se recapitare c/o domicilio oppure c/o Ufficio Postale)

È assicurato per tali eventi presso altre Compagnie (se sì quali)?.....

Nominativo del o dei danneggiati - controparti:

Recapiti danneggiati - controparti (indirizzi, telefoni, fax, email)

Data del sinistro: Accaduto in (comune, provincia, località):

Descrizione particolareggiata e circostanziata dell'avvenimento :

Beni danneggiati:

Documentazione allegata

Luogo e Data Firma Contraente

Informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice") e successive modifiche ed integrazioni.

Poste Assicura S.p.A. con sede legale in Piazzale Konrad Adenauer, 3 - 00144 Roma (di seguito anche "Compagnia");

in qualità di "Titolare" autonomi del trattamento, forniscono le seguenti informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali.

Art. 1 - Fonte dei dati personali

I dati personali della clientela in possesso delle Società sono raccolti, anche tramite le reti di vendita dell'Intermediario, in occasione della stipula del contratto ed in corso del rapporto contrattuale e vengono trattati, oltre che nel rispetto del Codice, secondo i canoni di riservatezza, connaturati allo svolgimento dell'attività assicurativa, ai quali le Società si attengono costantemente.

Art. 2 - Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

I dati personali sono trattati, nell'ambito delle normali attività delle Società legate ai servizi forniti, secondo le seguenti finalità:

- a) finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione del contratto e alla gestione dei rapporti con la clientela, anche attraverso la comunicazione a terzi (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui le Società sono autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge etc.);
- b) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità (ad esempio, in materia di "antiriciclaggio", adeguamento a Circolari emanate dall'Isvap in relazione allo svolgimento dell'attività assicurativa e di intermediazione).

Le Società non necessitano del consenso per il trattamento dei dati personali in quanto tali dati sono necessari per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e/o adempimenti pre-contrattuali. Senza tali dati le Società non potrebbero fornirle i servizi richiesti, in tutto o in parte.

Inoltre il consenso non è necessario per il trattamento di alcuni dati personali che devono essere raccolti dalle Società per obbligo di legge o di regolamento (ad es., la normativa contro il fenomeno del riciclaggio ai sensi della Legge 197/1991).

Con riferimento ai dati "sensibili", che ricomprendono, tra l'altro, i dati personali idonei a rivelare lo stato

di salute, la legge richiede il consenso scritto dell'interessato. Il mancato consenso al trattamento dei dati sensibili per finalità di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, comporta l'impossibilità di formalizzare il rapporto contrattuale.

Art. 3 - Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la riservatezza e la conservazione dei dati stessi in ottemperanza a quanto specificatamente previsto dal Codice.

Art. 4 - Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, le Società necessitano di comunicare i dati personali della clientela a soggetti terzi, anche esteri e/o appartenenti ai rispettivi gruppi societari, di seguito indicati in via esemplificativa: soggetti che svolgono servizi societari, finanziari ed assicurativi quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, Banche o SIM), ivi comprese le società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per quest'ultima attività di assistenza e/o consulenza; autofficine (specificatamente incaricate dalla Società) e/o centri di demolizione di autoveicoli; soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo delle Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica); società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli; soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela; soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk etc.); soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalle Società anche nell'interesse della clientela.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati.

Il relativo elenco, costantemente aggiornato, potrà essere richiesto rivolgendosi per iscritto presso gli uffici o le persone indicate al successivo Art. 6.

All'interno delle Società e dei rispettivi gruppi di appartenenza, possono venire a conoscenza dei dati personali solo i dipendenti ed i collaboratori anche esterni, incaricati del loro trattamento, appartenenti a servizi ed uffici centrali e della rete di vendita (uffici postali, agenzie, filiali, promotori e consulenti di fiducia) nonché a strutture che svolgono per conto delle Società compiti tecnici, di supporto (in particolare servizi legali, informatici, spedizioni) e di controllo aziendale.

Art. 5 - Diritti dell'interessato previsti dall'Art. 7 del Codice

Ai sensi dell'Art. 7 del Codice l'interessato ha diritto di ottenere da ciascun Titolare del trattamento:

- la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
- il diritto di conoscere l'origine dei dati nonché le finalità, modalità e logica su cui si basa il trattamento; l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili designati ai sensi dell'Art.5, comma 2, del Codice, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali tali dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati.

Infine l'interessato ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.

Art. 6 - Informazione ed esercizio dei diritti

Per ottenere ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'Art. 7 del Codice, il cliente può rivolgersi per iscritto a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Privacy
Piazzale Konrad Adenauer 3,
00144 Roma
fax 06.5492.4555

Poste Assicura S.p.A. • 00144 Roma (RM) Piazzale Konrad Adenauer, 3 T(+39) 06 5492 41 F(+39) 06 5492 4203 www.poste-assicura.it
• Partita IVA e Codice Fiscale 07140521001 • Capitale Sociale € 25.000.000,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07140521001 REA 1013058
• Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 2788 del 25.03.2010 iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174 • Società con socio unico appartenente al Gruppo assicurativo Poste Vita iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A.

